



## TRIBUNALE di NAPOLI

*16/2020 N.R.Fall.*

Procedimento nr 6/2020

Proponente : Santino Emanuela

Il Giudice dr Livia De Gennaro,

letto l'art 12 bis della legge nr 3/2012,

vista la relazione particolareggiata ex art 9 della legge nr 3/2012 depositata dal professionista nominato e la proposta del piano del consumatore depositata dalla parte istante ;

constata la soddisfazione dei requisiti di legge previsti dagli artt 7, 8 e 9 della legge nr 3/2012 e verificata l'assenza di atti in frode ai creditori ;

letti gli atti e la documentazione allegata

### OSSERVA

Il piano del consumatore , come proposto dalla parte istante, a fronte di una **situazione debitoria di euro 76.369,91** , (cui si aggiunge la somma di euro 7.554,48 ed iva per le spese di procura) prevede :

- .- il versamento a favore di tutti i creditori privilegiati e chirografari , con diverse percentuali di soddisfo tenuto conto delle cause legittime di prelazione , di complessivi euro 46.400,00 così suddivisi : - euro 800,00 in un'unica soluzione da parte della garante [REDACTED] ; - euro 38.400,00 in 120 rate mensili (10 anni di pari importo);
- il pagamento integrale dei crediti in prededuzione; - il pagamento parziale (51,92%) del credito vantato da [REDACTED] in misura comunque superiore all'importo ricavabile da una eventuale vendita all'asta del bene sottoposto a procedure esecutiva; - pagamento integrale (100%) del credito vantato dalla Agenzia delle Entrate.

Ritiene, questo Giudice che il piano del consumatore , come proposto, possa essere omologato considerato che appare evidente che gli istanti che assumono senza dubbio la qualifica di consumatore ai sensi e per gli effetti della cd legge sul sovraindebitamento , è



del tutto meritevole per non avere assunto debiti senza la ragionevole prospettiva di poterli adempiere ovvero senza aver determinato colposamente il sovraindebitamento, in considerazione della natura dei debiti contratti, della situazione lavorativa e della posizione di contraente debole nei confronti degli istituti di credito.

Quanto alla convenienza dell'accordo per il creditori muniti di ipoteca, rispetto alla alternativa liquidatoria, valga evidenziare che gli istanti risultano proprietari dell'immobile sito in [REDACTED]. Il predetto immobile risulta di proprietà della Santino per la quota di  $\frac{1}{2}$  e sulla base della stima effettuata dal perito nominato nella procedura esecutiva pendente dinanzi al Tribunale con n.r.g. [REDACTED] ha un valore di mercato di euro 300.000,00 sicchè la quota di proprietà della Santino è pari ad euro 150.000,00.

L'eventuale liquidazione dell'immobile, nell'ottica del soddisfacimento delle ragioni dei creditori va intesa anche e soprattutto con riferimento alla possibilità di esecuzione immobiliare sul relativo bene e tale esecuzione risulta già in corso.

La valutazione sulla convenienza del piano del consumatore deve fare riferimento anche ai costi della procedura esecutiva individuali funzionali alla liquidazione coatta del bene, rimesso all'esito dei tentativi di vendita da esperire.

Una previsione di vendita, in via prudenziale, non può non considerare almeno tre esperimenti di vendita desunti con conseguente ribasso del prezzo del bene fino a circa il 50% (sottraendo al prezzo iniziale il 25% per ogni esperimento di vendita andato a buon fine).

Orbene, nella fattispecie che ci occupa, si tratta di un bene indiviso ed è agevolmente immaginabile l'ulteriore sensibile compressione del ricavato che ne deriverebbe quale conseguenza degli interventi di ristrutturazione cui l'immobile sarebbe sottoposto per dividerlo.

Anche ipotizzando una aggiudicazione del bene per euro 75.000,00 al terzo tentativo di vendita, è evidente che il ricavato della vendita dell'immobile non consentirebbe il soddisfacimento integrale dei creditori considerando l'ulteriore inevitabile aggravio delle spese di procedura e pubblicità per ogni esperimento di gara compiuto.

La messa in vendita del bene non consente di prevedere un introito nel breve /medio periodo tale da consentire di pagare integralmente i creditori.

Al contrario, con il piano del consumatore i creditori, privilegiati e chirografari, potranno vedere ridurre mensilmente il proprio credito già a partire dal momento successivo alla omologazione del piano.

Da quanto esposto risulta che le somme residue destinate ai creditori sarebbero di importo inferiore rispetto a quello previsto nel piano del consumatore in considerazione dei tempi lunghi della vendita, di eventuali ribassi, e per la diffusa crisi del mercato immobiliare.



Il valore della aggiudicazione potrebbe essere, all'esito della procedura esecutivaimmobiliare, più basso rispetto a quello della stima .

L'offerta contenuta nel piano appare , pertanto, più conveniente della alternativa praticabile con la vendita dell'immobile ipotecato. La durata complessiva del piano, seppure riguardi un periodo di tempo non trascurabile , appare comunque accettabile e ragionevole in quanto punto di equilibrio tra il diritto dei creditori a trovare soddisfazione e la necessità, insita nella ratio della procedura di garantire al consumatore e al suo nucleo familiare un dignitoso tenore di vita.

Si ritiene di poter comunque omologare il presente piano e ciò perché i relativi crediti possono plausibilmente essere soddisfatti dalla esecuzione del piano non inferiore alla alternativa liquidatoria tenuto conto del valore di stima dell'immobile, del valore delle offerte minime del prezzo base riscontrabile generalmente nelle procedure esecutive, del fatto che molto spesso si perviene ad aggiudicazione dopo diversi tentativi di vendita (con conseguenti ribassi) e della tempistica dilatata della procedura esecutiva .

P.Q.M.

Letto l'art 12 bis co 3 della legge nr 3/2012

OMOLOGA

Il piano del consumatore presentato da Santino Emanuela

DISPONE

- Che il debitore effettui i pagamenti nella misura e con le modalità indicate nel piano ;
- Che l'OCC vigili sull'esatto adempimento del piano , comunicando ai creditori ogni eventuale irregolarità e resolvendo le eventuali difficoltà insorte nella sua esecuzione;
- -che il piano sia pubblicato a cura dell'OCC

Napoli, 13.11.2020

Il Giudice

dr Livia De Gennaro



**P. Q. M.**

**Napoli, 19/11/2020**

**Il giudice del.**

**dr. Livia De Gennaro**

